

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART 60 DEL D.LGS. 50/2016,  
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MEDICINA E  
CHIURURGIA D'URGENZA ED ACCETTAZIONE PRESSO I P.S. DEI  
PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI FROSINONE  
PER LA DURATA DI 12 MESI**

**CAPITOLATO TECNICO**

## **ART. 1 Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di servizi di medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione presso i P.S. dei Presidi Ospedalieri della ASL di Frosinone di seguito "Amministrazione contraente", per la durata di 12 mesi, per un monte ore stimato pari a 2.600/mese, così per un complessivo annuo pari a n. 31.200 ore da distribuirsi tra i 4 P.S. aziendali, secondo necessità, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 2.496.000,00.

Ai sensi della normativa vigente, la procedura è finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario.

Si procederà all'affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La fornitura di che trattasi è compresa in un unico lotto in quanto l'espletamento del servizio deve essere assicurato da un solo Operatore al fine di agevolare una rapida e corretta esecuzione dei dettami organizzativi dei vari presidi, definita dal Responsabile del Dipartimento di Urgenza ed Accettazione.

Le attività previste attengono alla guardia attiva a supporto del servizio di pronto soccorso presso ciascun presidio al fine di garantire le prestazioni mediche necessarie per qualunque codice di accesso dell'utenza e in particolare l'inquadramento diagnostico e trattamento iniziale di tutte le tipologie di pazienti afferenti secondo le priorità assegnata dal Triage ed i protocolli vigenti.

I turni richiesti sono:

Lotto	Presidi	Turni	Copertura
Unico	P.U. Frosinone/Alatri P.O. Sora P.O. Cassino	Secondo normativa vigente	Copertura sulle 24 ore

Si precisa che l'organizzazione del lavoro è totalmente in capo all'Aggiudicatario ed il personale che presta Servizio dipende esclusivamente dal Responsabile indicato in offerta dall'Operatore Economico, senza alcuna ingerenza da parte di questa Amministrazione ma con il necessario coordinamento del Direttore dell'esecuzione del Contratto.

## **ART. 2 Durata dell'appalto**

La durata della fornitura è pari a 12 mesi, ai sensi dell'art. 10 del Decreto-Legge n. 34 del 30/03/2023, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio attestata dal DEC.

### **Periodo di prova**

Il servizio verrà inizialmente affidato, a titolo di prova, per la durata di 2 mesi ed il contratto si risolverà nel caso di mancato superamento dello stesso. La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova verrà data all'Aggiudicatario entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di prova con un preavviso di cessazione di almeno 30 giorni solari.

Qualora l'Aggiudicatario non superi il periodo di prova, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto della presente procedura, con autonomo contratto annuale alle Ditte in graduatoria chiedendone la disponibilità a partire dalla seconda e con affidamento a titolo di prova con le modalità previste nel presente articolo.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova, l'Azienda addebiterà all'assegnatario, quale penale, l'eventuale maggior onere economico sopportato ricorrendo ad altro operatore in graduatoria per un periodo massimo di sei mesi dalla risoluzione consoddisfazione del debito dapprima sulla cauzione definitiva prestata e salvo ristoro di ulteriori danni rilevati durante il periodo di prova.

Verrà, inoltre, applicata la penale di € 1.000,00 per i disagi arrecati all'Amministrazione e per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative necessarie.

Allo scadere del periodo di prova, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) trasmetterà tempestivamente al RUP di gara una relazione sull'idoneità o inidoneità del servizio reso. Il periodo di prova potrà essere discrezionalmente prorogato per due mesi dal DEC.

### **Divieto di modifiche introdotte dall'aggiudicatario**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dall'Amministrazione.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del DEC.

### **ART. 3 Volume di attività e valore stimato dell'appalto**

Il servizio oggetto del presente appalto è inserito nell'ambito dell'organizzazione del pronto soccorso dei Presidi Ospedalieri di Frosinone/Alatri, di Sora e di Cassino.

Il fabbisogno mensile di ore di servizio è stimato in 2.600, pari a 31.200 ore/anno.

La base d'asta è pari ad 80 euro/ora, così per un importo totale a base d'asta pari ad € 2.496.000,00.

Il quantitativo di ore individuato nel fabbisogno annuale potrà subire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto a quello aggiudicato.

#### **ART. 4 Avvio del servizio e programmazione turni**

Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'Azienda Sanitaria di Frosinone.

Il servizio decorre dalla prima richiesta di disponibilità di copertura turni per il mese successivo. L'aggiudicazione deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva e subordinata all'esito positivo del periodo di prova.

##### **Modalità di programmazione dei turni**

Il DEC, entro il 10 del mese, invierà la richiesta di copertura turni all'aggiudicatario per il mese successivo; entro due giorni lavorativi dalla richiesta del DEC l'aggiudicatario dovrà confermare la propria disponibilità.

Entro il 20 di ogni mese dovrà essere confermata la turnistica per il mese successivo.

#### **ART. 5 Locali, apparecchiature ed infrastrutture necessarie allo svolgimento del servizio**

I servizi in oggetto dovranno essere svolti presso i locali Aziendali di ciascun Presidio, utilizzando le apparecchiature e l'infrastruttura che sarà messa a disposizione dall'Azienda.

Sarà tuttavia obbligo da parte della Ditta Aggiudicataria, garantire la corretta fruizione e l'idoneo utilizzo di quanto sopra indicato, secondo le regole di ordinaria diligenza e secondo la corretta destinazione d'uso del bene, risultandone pertanto direttamente responsabile dell'utilizzo.

L'Azienda metterà a disposizione della ditta, per il periodo di vigenza contrattuale, oltre agli spazi succitati, gli arredi attualmente in uso e già adibiti allo scopo, le attrezzature ed il materiale necessario all'erogazione delle attività di cui si tratta, nonché in base alle necessità cliniche le altre aree delle UUOO secondo la loro funzione dedicata in base a quanto stabilito dagli standard Aziendali e nei protocolli delle UUOO.

Per consentire l'espletamento delle prestazioni contrattuali, l'Azienda mette a disposizione altresì della Ditta, nel loro stato attuale e gratuitamente le attrezzature elettromedicali e i dispositivi medici necessari, secondo quanto stabilito dagli standard Aziendali.

In sede di stipula del contratto verranno comunicate alla ditta le relative istruzioni operative, al fine di garantire il corretto utilizzo e funzionamento, nonché le istruzioni per la segnalazione di eventuali anomalie o guasti delle apparecchiature.

La ditta dovrà garantire con oneri a carico della stessa, la formazione del proprio personale impiegato nei servizi di cui si tratta anche in merito all'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione.

Dovranno essere prodotte relative dichiarazioni con certificazione o autocertificazione della formazione del personale messo a disposizione per il servizio come indicato nel presente documento.

L'affidamento in uso dei locali e delle attrezzature conferite è meramente strumentale all'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato e, pertanto, non si pongono le basi per l'instaurazione di un rapporto giuridico che si espliciti in un contratto avente ad oggetto l'uso di parte dell'immobile o l'utilizzo delle attrezzature.

#### **ART. 6 Specifiche tecniche del servizio oggetto dell'appalto**

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con la propria organizzazione ed il proprio personale proposti in sede di gara, idonei al raggiungimento degli standard di qualità del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità.

I professionisti impiegati dovranno utilizzare i sistemi software/gli applicativi attualmente in uso nell'ASL e/o forniti dalla Regione/Ministero. La dotazione software e hardware viene garantita dall'ASL di Frosinone. Con riferimento agli strumenti software impiegati nell'esecuzione del servizio, si precisa che ad ogni utente autorizzato vengono assegnati uno username (nome utente) ed una password (parola chiave). Username e password sono utilizzati come meccanismi di autenticazione per accedere alle funzionalità dei sistemi. L'utente è tenuto a preservare la segretezza della propria password al fine di impedire abusi da parte di altri utenti. Analogamente, ogni accesso alle funzionalità dei sistemi deve essere eseguito utilizzando esclusivamente il proprio identificativo, che deve pertanto essere considerato strettamente personale. L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di controllo su eventuali utilizzi incongrui di mezzi e strumenti ed eventuali contestazioni formeranno oggetto di contraddittorio con riserva di richiesta di risarcimento del danno.

Il servizio deve essere garantito senza soluzione di continuità anche in caso di malattia, ferie, sciopero del personale all'uopo impiegato.

L'aggiudicatario, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, dovrà comunque attenersi alle modalità tecniche e minime inderogabili di seguito riportate, a titolo indicativo e non esaustivo; quanto indicato dovrà altresì essere svolto nel rispetto e in conformità di quanto previsto dai protocolli e linee guida aziendali in essere al momento di esecuzione del servizio.

**Accettazione dei pazienti registrati in Triage.** Il medico dovrà svolgere le attività inerenti alla professione e in particolare l'inquadramento diagnostico e trattamento iniziale di tutte le tipologie di pazienti afferenti al pronto soccorso secondo la priorità assegnata dal Triage e i protocolli vigenti.

**Produzione di adeguata documentazione clinica** nei format previsti dall'Azienda attraverso il software dedicato ovvero il verbale di Pronto Soccorso completo nella sua interezza delle valutazioni e rivalutazioni cliniche, delle prestazioni e delle consulenze effettuate durante la presa in carico.

**Produzione delle certificazioni d'obbligo previste per legge** (a titolo di esempio, certificati INPS, INAIL, segnalazioni di malattie infettive, ...).

**Medicalizzazione di missioni primarie e secondarie nel Servizio di Emergenza e Urgenza** per l'area di competenza del 118 nel rispetto dei protocolli esistenti ed in particolare dei percorsi di rete per le patologie tempo dipendenti ( per es. trauma maggiore, stroke, sindrome coronarica acuta).

**Medicalizzazione di trasferimenti emergenti/urgenti secondari** secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore e dai protocolli Aziendali

### **ART. 7 Personale**

L'Aggiudicatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni. La Ditta dovrà eseguire i servizi oggetto del presente appalto con personale medico proprio, in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- abilitazione all'esercizio della professione medica con iscrizione nell'apposito albo, ai sensi della vigente normativa;
- Qualifica professionale comprendente in alternativa:
  - o specializzazione nell'area medica, chirurgica o nei servizi clinici;
  - o adeguata preparazione ed esperienza nel settore dell'urgenza-emergenza, da formalizzare con curriculum vitae che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla DGRV 1515/2015, e riporti la precedente esperienza professionale e la prestazione di servizi svolti presso altri Pronto Soccorsi o in corso di servizi attivi di Emergenza Territoriale.

Eventuali sostituzioni in corso d'opera potranno avvenire utilizzando personale di pari qualifica ed esperienza professionali e previa autorizzazione dell'Azienda.

In sede di gara si richiede che la ditta fornisca il profilo professionale dei medici che permetta di valutare la reale esperienza professionale. In particolare, saranno valutate le esperienze che dovranno caratterizzare l'operatività dei medici di Pronto soccorso.

Il personale dovrà inoltre essere in possesso di idoneità fisica all'impiego adeguatamente certificata ed avere, se non cittadino italiano, una ottima conoscenza della lingua italiana.

L'Azienda si riserva di non accettare il personale medico messo a disposizione, in carenza delle

professionalità e dei titoli richiesti o in caso di sussistenza di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento.

I professionisti indicati dovranno essere vaccinati in base alla normativa vigente.

Il personale impiegato deve essere dotato di cartellino identificativo (conformemente alla normativa vigente) che resta a carico dell'Aggiudicatario e di un documento di identità personale.

Il servizio richiesto settimanalmente deve essere garantito da un numero di professionisti tale da non superare i limiti normativi previsti in termini di impegno orario massimo e di riposi. Pertanto, il servizio dovrà essere svolto da personale medico con i requisiti richiesti, in turni di lavoro atti a garantire l'idoneo recupero psicofisico del medico stesso, secondo la normativa vigente in materia. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche.

In nessun caso può configurarsi e/o sorgere dal presente appalto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né determinato essendo lo stesso esclusivamente disciplinato dalle disposizioni in materia di appalto di servizi.

L'Aggiudicatario dovrà gestire direttamente i professionisti impiegati nell'attività del servizio che non possono essere considerati legati da alcun rapporto, anche di lavoro, con l'Azienda Sanitaria di Frosinone; questi ultimi dovranno rispondere del loro operato al Coordinatore preposto dall'aggiudicatario alla sovrintendenza delle operazioni e sottostare esclusivamente alle direttive da questi impartite.

Inoltre l'appaltatore dovrà disporre che il proprio personale durante i turni:

- rispetti le norme di DPI intraospedaliero e i contenuti nonché le indicazioni riportate nelle procedure (protocolli aziendali) sia relativi all'area sanitaria che amministrativa che verranno illustrate dai referenti dell'Azienda prima dell'avvio del servizio;
- segnali al Coordinatore dell'Aggiudicatario le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e un linguaggio consono all'ambiente ospedaliero;
- non esca in divisa dall'ambito della struttura sanitaria;
- effettui, a fine turno, se necessario consegne strutturate.

Nello svolgimento del servizio da parte dei medici della Ditta Appaltatrice è fatto assoluto divieto di utilizzo del ricettario "rosso".

La ditta dovrà assicurare, con oneri a suo carico, la formazione di detto personale in ordine all'utilizzo delle apparecchiature ed infrastrutture messe a disposizione dell'Azienda, nonché la partecipazione a corsi di aggiornamento certificati previsti dalla DGR 1515/2015 (gestione avanzata delle vie aeree, interpretazione ECG, PHTLS o PTC, ALS o ACLS, ATLS, Corso Immobilizzazione, Estricazione e Trasporto, corso incidente maggiore).

La ditta dovrà altresì garantire, con costi a proprio carico, che il personale dalla stessa impiegato riceva

adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro così come previsto dal D.Lgs. del n. 81/2008 (es. formazione generale di 4 ore, formazione specifica di 12 ore, e antincendio per rischio alto.).

### **Coordinatore del Servizio**

Per lo svolgimento del Servizio l'Aggiudicatario deve individuare un Coordinatore Medico che garantisca l'organizzazione dell'attività e quale interfaccia con il Responsabile individuato dall'Azienda per il Presidio Ospedaliero interessato, con potere decisionale e gestionale al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio.

Il Coordinatore dovrà:

garantire la qualità del servizio reso e l'effettuazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, con le modalità indicate in sede di documentazione tecnica dall'Aggiudicatario;  
garantire la gestione risorse umane destinate all'esecuzione del servizio compresi gli obblighi formativi (compresi obblighi ECM);

assicurare la presenza dei Dirigenti negli audit di rischio clinico, la cui presenza è obbligatoria qualora coinvolti;

gestire e coordinare i turni del personale ed inviare la programmazione al Responsabile individuato dall'Azienda secondo quanto previsto dal presente Capitolato;

garantire la pronta sostituzione del personale assente nei casi di estrema urgenza (imprevisti occorsi da giustificare), allo scopo di evitare qualsiasi interruzione di servizio, con comunicazione immediata al DEC;

provvedere tempestivamente alla sostituzione dei professionisti programmati, su richiesta dell'Azienda per motivate esigenze;

controllare l'operato dei lavoratori e di interfacciarsi con la stazione appaltante in caso di criticità emerse in fase di esecuzione del servizio;

essere rintracciabile h 24, 7 giorni su 7, mediante telefono cellulare messo a disposizione dall'Aggiudicatario. Il numero di cellulare dovrà essere comunicato all'Azienda prima dell'avvio del Servizio.

Il Coordinatore avrà altresì il compito di produrre, a fine mese, la scheda riepilogativa dei turni/rendicontazione delle prestazioni erogate da sottoporre al DEC per la validazione ai fini della fatturazione.

### **ART. 8 Oneri a carico della ditta appaltatrice**

È a carico dell'Aggiudicatario l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d'arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall'Azienda.

L'aggiudicatario deve garantire un coordinamento complessivo dei servizi affidati secondo il progetto

tecnico e gli strumenti offerti, con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità e nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi e degli standard fissati dall'Azienda, con particolare attenzione agli obiettivi strategici in merito alla presa in carico e tempi di gestione dei pazienti nonché appropriatezza medica in dimissione come previsto dalla normativa vigente.

La ditta dovrà munirsi delle licenze, autorizzazioni, permessi, assicurazioni e quant'altro fosse o dovesse rendersi necessario per il corretto svolgimento del servizio, sollevando a questo proposito l'Azienda da ogni onere e responsabilità.

La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i disservizi eventualmente causati all'Azienda per effetto di carenze nell'esecuzione dell'appalto, nonché a causa della condotta dei propri operatori e di ogni danno e/o molestia che ne potessero derivare, ai sensi delle vigenti normative in materia.

Il servizio in oggetto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio.

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

In caso di scioperi generali di categoria, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'ASL la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in argomento attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'Aggiudicatario mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'Aggiudicatario dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Qualora l'Aggiudicatario sospendesse il servizio l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto senza escludere l'applicazione di eventuali penali.

L'Aggiudicatario non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio, preventivamente concordato, in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda; tale sospensione costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- osservare e far osservare ai professionisti impiegati il codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL di Frosinone;
- riferire tempestivamente all'ASL ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss. m. e i;

Fatto salvo quanto specificato all'art. 7 circa le caratteristiche delle professionalità impiegate per l'espletamento del servizio, l'Aggiudicatario è tenuto a:

- Prima dell'avvio del servizio e ad ogni sostituzione, a comunicare al DEC l'elenco del personale (effettivi e/o sostituti) e produrre per ciascun professionista la polizza assicurativa, il Curriculum Vitae con i relativi dati anagrafici, il titolo di studio, i riferimenti dell'iscrizione all'Ordine dei Medici e del CCNL se applicato.

Ogni aggiornamento dell'elenco, per nuova entrata in servizio e/o sostituzione da parte dell'aggiudicatario rispetto alla programmazione già concordata, dovrà avvenire tempestivamente e, quanto meno, con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla presa in servizio del professionista con trasmissione della relativa documentazione.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo non abbia i requisiti richiesti, abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività.

In quest'ultimo caso, nel quale l'ASL non consideri il personale idoneo, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione entro 5 giorni. La richiesta di sostituzione avverrà sulla base della motivazione insindacabile del DEC.

L'Aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e,

in genere, da ogni altro CCNL successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

- assicurare la formazione del personale, sia prima dell'avvio del servizio, che durante il contratto oltre che produrre le dichiarazioni con certificazione o autocertificazione della formazione del personale messo a disposizione per il servizio;
- nominare un **coordinatore del servizio**, che avrà i compiti come precisati nel presente documento;
- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni;
- garantire che il personale rispetti la puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni concordate;
- garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio; in particolare, vista la tipologia di servizio reso, il personale dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli assistiti o altro comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità degli assistiti;
- garantire che il personale mantenga un atteggiamento collaborativo e d'integrazione con gli altri professionisti/operatori coinvolti nel caso. La *governance* e il potere direttivo, sulle risorse impiegate spetta in via esclusiva all'aggiudicataria, la quale avrà altresì ogni potere organizzativo e disciplinare nei confronti del personale impiegato nei servizi di cui si tratta e ha la gestione amministrativa, giuridica ed economica dei relativi rapporti di lavoro;
- garantire che il personale impiegato non accetti benefici e/o compensi di qualsiasi genere da parte degli utenti e dei loro familiari/accompagnatori;
- uniformarsi alle istruzioni che le verranno comunicate dall'Azienda, nonché attenersi alle istruzioni operative, alle procedure ed ai protocolli in uso;
- garantire che il proprio personale si astenga dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio;

#### **ART. 9 Monitoraggio, controllo del servizio**

L'Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato ed eventualmente indicato dall'Aggiudicatario al momento della presentazione dell'Offerta.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti e dei dipendenti dell'Azienda che, per

ragioni di servizio, abbiano rapporti con il servizio in parola.

### **Elementi di verifica**

L'Amministrazione per mezzo dei suoi referenti, ed in presenza (non vincolante) della Ditta aggiudicataria, ha la facoltà di controllo sull'esecuzione del Servizio sia in **fase di avvio** che nella successiva **fase di esecuzione**.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e fatte salve ulteriori elementi indicati in fase di presentazione dell'offerta, nella fase di **avvio** andranno verificati, i seguenti requisiti generali:

- l'effettivo inizio dell'attività entro il termine stabilito con la trasmissione della documentazione richiesta;
- l'individuazione e reperibilità del Coordinatore del servizio quale interfaccia con l'Azienda;
- eventuali altri oneri a carico della ditta previsti dal presente documento e/o indicati dalla Ditta Aggiudicataria.

Durante la fase di **esecuzione** saranno oggetto di monitoraggio i contenuti del servizio fissati nel presente documento e in particolare i seguenti requisiti generali:

- esecuzione della prestazione nel rispetto delle tempistiche e delle modalità organizzative previste tra le parti (orario, mansioni, tipologia di personale impiegato...);
- invio delle comunicazioni relative al personale impiegato nei tempi stabiliti (cambi turni, cambi del personale inizialmente comunicato);
- trasmissione entro i termini fissati della programmazione turni;
- presentazione della Rendicontazione al termine di ogni mese di svolgimento dell'attività;
- rispetto della normativa sulla presa in carico e tempi complessivi di gestione degli utenti e comunque in linea con quella dell'unità operativa;
- rispetto della normativa regionale sulla appropriatezza medica in dimissione e comunque in linea con quella dell'unità operativa. La Ditta si impegna ad adempiere al raggiungimento di ulteriori obiettivi strategici assegnati all'ASL, i cui indici di monitoraggio verranno comunicati tempestivamente.

### **ART. 10 Inadempimenti e penali**

Qualora dalle attività di monitoraggio e controllo pianificate in fase di avvio del servizio, o in seguito a singole segnalazioni di "non conformità" si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'Azienda, dovrà segnalare, per iscritto alla Ditta Aggiudicataria le criticità rilevate, invitando la stessa a procedere con i necessari riscontri.

Qualora l'aggiudicatario, non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Capitolato, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dai documenti di gara, l'ASL potrà applicare nei confronti dell'Aggiudicataria le penalità sotto riportate per ogni contestazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcuni possibili inadempimenti e relativi penali:

#### **Mancato avvio del servizio entro i termini concordati tra le parti**

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto sarà applicata una penale pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto concordato tra le parti. In tal caso l'Azienda si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

#### **Mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato**

Per il mancato invio, nei termini indicati nel presente documento, dell'elenco del personale impiegato in fase di avvio e dei relativi aggiornamenti oltre che di ogni altra comunicazione in merito allo stesso, sarà applicata la sanzione di € 250,00 per ogni violazione, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto.

#### **Mancato invio scheda riepilogativa dei turni**

Si intende la mancata presentazione al termine di ogni mese di svolgimento dell'attività, di una scheda riepilogativa mensile delle ore prestate e dei turni effettuati, preventivamente controfirmata dal DEC; in tal caso sarà applicata una penale pari ad euro 200,00 fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data concordata (es. entro il giorno 5 del mese successivo a quello di rendicontazione).

#### **Mancata ottemperanza alle procedure aziendali di natura clinica e/o amministrativa**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sul mancato rispetto dei protocolli applicati dalla stazione appaltante. In tal caso sarà applicata una penale pari ad euro 200,00 fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo. In particolare, se tali segnalazioni sono riconducibili al mancato rispetto di protocolli applicati ai pazienti per cause riconducibili all'operatore, la penale sarà applicata se riferita ad un numero di pazienti superiore al 5%, percentuale calcolata sul numero di accessi mensili.

#### **Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della *privacy***

Trattandosi di un requisito essenziale per l'espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l'Azienda chiederà l'immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L'Azienda si riserva di applicare una penale pari ad euro 1.000,00 fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo. Saranno ovviamente considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.

#### **Mancata comunicazione e reperibilità del coordinatore nelle fasce orarie indicate**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di mancata indicazione, in fase di avvio e mancata reperibilità in fase di esecuzione del servizio effettuate dal personale dell'Azienda per ogni giorno del servizio.

Per ogni segnalazione a partire dalla seconda, l'Azienda si riserva di applicare una penale pari ad euro 500,00, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo.

#### **Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l'Azienda si riserva di applicare una penale pari ad euro 1.000,00 fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo.

Saranno ovviamente considerati gli ulteriori maggiori danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.

#### **Mancata sostituzione del personale**

Per la mancata sostituzione del personale impiegato, nei termini indicati nel capitolato speciale o rispetto a quelli offerti, sarà applicata la sanzione di € 250,00 per ogni violazione, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto.

#### **Mancato rispetto della normativa relativa alla presa in carico e gestione utenti**

In caso di inosservanza della normativa sulla presa in carico e sui tempi complessivi di gestione degli utenti e comunque in linea con quella dell'unità operativa, si procederà con l'applicazione di una penale pari ad euro 250,00 per ogni rilevazione effettuata, salvo i maggiori danni conseguenti alla condotta.

#### **Mancato rispetto della normativa sulla appropriatezza medica in dimissione**

In caso di inosservanza della normativa sulla appropriatezza medica in dimissione e comunque in linea con quella dell'unità operativa, si procederà con l'applicazione di una penale pari a euro 200,00 per ogni rilevazione effettuata, salvo i maggiori danni conseguenti alla condotta.

A seguito della valutazione della gravità dell'infrazione riscontrata e segnalata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il R.U.P. contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'ASL deciderà sull'applicazione della penale.

Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite.

L'applicazione di tre penalità, autorizza l'Azienda a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre Società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell'Aggiudicatario inadempiente.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'Appaltatore, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'Appaltatore avesse in corso con l'ASL;
- in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale.

In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

#### **ART. 11 Risoluzione del contratto**

L'Azienda potrà procedere alla risoluzione o al recesso del contratto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e in base ad altre previsioni normative;
- per modificazioni istituzionali dell'assetto organizzativo del committente, per effetto di disposizioni legislative e regolamentari o per eventuali cambiamenti che non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio;
- in caso di impossibilità ad eseguire il servizio da parte dell'Aggiudicatario secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256 e 1463);
- in caso di ingiustificato turno vacante senza copertura del turno concordato (per almeno due volte);

La risoluzione si applica, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danni o compensi di sorta e verrà valutata l'applicazione di oneri e spese a carico dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali;
- nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del DPR n. 252/98;

- qualora l'Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e servizi pubblici e, comunque, i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura;
- emanazione, nei confronti dell'affidatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956,
- n. 1423 ed agli art. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- nei casi di cessione di contratto non autorizzato dal committente;
- mancato rispetto ed applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, ed in particolare alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, più in generale, alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, salute ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'erogazione delle prestazioni;
- sospensione delle prestazioni contrattuali per fattispecie previste nel presente capitolato;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali e dei programmi temporali di espletamento del servizio, non eliminate a seguito di diffida formale, che abbiano determinato, nel periodo di affidamento, l'applicazione di almeno tre penalità;
- Nel caso in cui la gravità anche di una sola violazione costituisca giusta causa di risoluzione;
- interruzione del servizio;
- mancata stipulazione o pagamento del premio relativo alle coperture assicurative previste dal presente capitolato.

La risoluzione del contratto avviene con provvedimento motivato e di detta risoluzione verrà data notizia con PEC all'Impresa aggiudicataria del servizio e con effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di recesso o risoluzione contrattuale si provvederà ad affidare ad altra Impresa il servizio, utilizzando, se possibile la graduatoria derivante dalla procedura di gara o altrimenti, in caso di indisponibilità di tutte le imprese interpellate, bozza si provvederà ad esperire una nuova gara, escludendone l'Impresa aggiudicataria nei cui confronti è stato dichiarato risolto il contratto.

In caso di sostituzione dell'esecutore per risoluzione contrattuale, l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare la continuità del servizio ai livelli pattuiti e alle medesime condizioni fino a che il committente non abbia provveduto ad assegnare ad altro operatore economico e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi.

L'Impresa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa, secondo il disposto dell'art.1672 del Codice civile. L'Azienda Sanitaria si riserva altresì di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, mediante l'invio di apposita nota PEC, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di interruzione, ai sensi

dell'art. 1353 del c.c. e dell'art. 21 sexties della L. 241/90 e s.m. e i. e con gli effetti dell'art. 1373, 2° comma del c.c., nei seguenti casi:

- formale aggiudicazione (con provvedimento del Direttore Generale) di una gara regionale centralizzata, ovvero a seguito di altra iniziativa attivata da un Soggetto Aggregatore (es. CONSIP) alle quali l'Azienda ha l'obbligo di aderire;
- dovesse rendersi indipendente nella gestione del servizio, grazie al reclutamento di nuovo personale sanitario o per provvedimento riorganizzativo dello stesso;

In tutte le ipotesi sopra previste, la risoluzione non si estenderà in ogni caso alle prestazioni già eseguite ed a fronte di tali recessi anticipati non sarà dovuto alcun corrispettivo alla Ditta.

Per altre cause di risoluzione si rinvia a quanto disposto dalle Condizioni generali del contratto.

### **ART. 12 Garanzie assicurative**

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio del contratto derivante dal presente capitolato, con ciò esonerando l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione del servizio.

L'aggiudicataria risponde di tutti i sinistri accaduti durante il periodo del servizio inclusa l'attività medico-sanitaria.

Inoltre, l'Aggiudicataria si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del servizio.

È obbligo del prestatore del servizio stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della presente procedura di gara, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro), riportante una descrizione del rischio coerente con l'oggetto del servizio in argomento con massimale unico e per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 per la garanzia RCT, con il limite di € 6.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato per la garanzia RCO, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto.

La polizza dovrà:

- prevedere la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASL, al personale dell'ASL ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'esecuzione delle attività del servizio nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni,

malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi comprese quelle contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e degli obblighi, nessuno escluso, derivanti dalla gestione del servizio;

- annoverare espressamente tra gli assicurati, tutte le società/strutture/cooperative eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente capitolato, compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle relative attività; *[in caso di RTI ogni Società facente parte del raggruppamento presenterà la sua polizza]*
- che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCG, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

La polizza, comprensiva delle CGA Condizioni Generali di Assicurazione e delle eventuali Condizioni Particolari, e/o l'appendice di precisazione, il tutto redatto in lingua italiana, dovrà essere posta in visione all'Azienda prima dell'inizio delle attività oggetto del presente Capitolato, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento.

La polizza e/o l'appendice di precisazione di cui sopra, dovrà prevedere che l'assicuratore si impegna a non modificare alcuna clausola contrattuale se non con il benessere dell'ASL, a notificare tempestivamente all'Azienda, a mezzo PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio di rinnovo, ad accettare l'eventuale pagamento del premio di rinnovo da parte dell'ASL, nel qual caso la stessa avrà la facoltà di escutere tale importo dalla cauzione definitiva del prestatore di servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

È fatto altresì obbligo per i professionisti di dotarsi di idonea polizza assicurativa RC professionale con massimale unico e per sinistro di € 1.500.000.

### **ART. 13 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 .

A seguito dell'analisi delle attività descritte nella documentazione di gara il costo per la sicurezza del presente Capitolato da rischi di interferenza è pari a zero.

E' stato redatto il DUVRI ma l'Azienda si riserva di attivare da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto una riunione di cooperazione e coordinamento alla presenza del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro; il personale dell'Aggiudicatario dovrà essere in regola con la formazione obbligatoria di cui al Titolo I del D.Lgs 81/08, art. 37 e quindi dovranno possedere attestazione di frequenza dei corsi di Formazione Generale e Formazione Specifica a Rischio Alto.

Sarà cura dell'Azienda fornire tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del servizio in argomento, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente capitolato;

#### **ART. 14 Cauzione definitiva**

La stipula del contratto derivante dalla presente procedura è subordinata alla presentazione da parte dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D.LGS. 50/2016, nei termini di seguito indicati, della cauzione definitiva fidejussoria, intestata all'ASL di Frosinone, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto e per l'intera durata dello stesso, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA eventualmente incrementato, dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

La cauzione dovrà avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria di Frosinone, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente (senza obbligo di restituzione per l'ASL) fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la cauzione definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Ca pogrupo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avvalimento, la cauzione definitiva dovrà essere prestata dalla concorrente Aggiudicataria. La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicataria possieda il requisito della certificazione della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

### **ART. 15 Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica all'Azienda, ai sensi della normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

La fattura dovrà essere emessa con cadenza mensile posticipata e corrispondere alla rendicontazione convalidata dal DEC. La stessa dovrà indicare per ciascun Presidio Ospedaliero:

- il CIG e il N./DATA DELL'ORDINE comunicato dall'ASL di Frosinone;
- numero di turni effettuati;
- costo unitario del turno;
- importo complessivo al netto dell'onere dell'I.V.A. (numero turni x costo unitario turno);
- aliquota I.V.A. eventuale;
- importo al lordo dell'onere dell'I.V.A.;

La fatturazione del servizio avverrà in modalità elettronica secondo le modalità indicate nei documenti di gara.

Il pagamento delle forniture sarà effettuato, a mezzo mandato presso il Tesoriere, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'esito positivo dell'accertamento da parte del DEC della rispondenza a tutte le prescrizioni previste per la fornitura/servizio, che avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna dei beni/avvio servizio, previa verifica della regolarità contributiva.

Nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n.136/2010 e ss.mm. ed ii.) si precisa che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) relativo alla presente fornitura verrà indicato negli ordini e nei documenti contabili di questa Azienda Sanitaria.

Qualsiasi non conformità segnalata dal DEC determinerà la sospensione dei termini di pagamento che riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza/regolarizzazione degli obblighi contrattuali.

Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario può sospendere la fornitura.

#### **ART. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In sede di stipula del Contratto l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'ASL di Frosinone.

L'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare suddetto/i conto/i.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in ogni caso, l'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Azienda verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'ASL di Frosinone e alla Prefettura – Ufficio

Territoriale del Governo della Provincia di Frosinone.

#### **ART. 17 Cessione del contratto**

E' vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

#### **ART. 18 Clausola revisione prezzi**

In considerazione della durata annuale del servizio non è prevista una clausola di revisione dei prezzi.

#### **ART. 19 Trattamento dei dati**

##### **Trattamento dati personali**

I dati trasmessi dal Fornitore saranno trattati come indicato al disciplinare di gara.

##### **Trattamento dei dati forniti dai concorrenti**

Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR") - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ASL di Frosinone, per la conclusione e l'esecuzione della presente procedura e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini della presente procedura, l'ASL di Frosinone potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il concorrente, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dello stesso.

Il concorrente pertanto risulta a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati nel corso della procedura e anche in seguito alla conclusione ed eventuale esecuzione sono raccolti e trattati dall'ASL di Frosinone quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite eventuali collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il concorrente prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione della presente procedura, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere del concorrente garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati all'ASL di Frosinone ai fini della conclusione ed esecuzione della presente procedura e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati.

### **Responsabile esterno trattamento dei dati personali**

Poiché il presente affidamento prevede il trattamento di dati personali il concorrente affidatario verrà nominato Responsabile Esterno del Trattamento dei dati secondo quanto previsto dalla normativa.

### **ART. 20 Contratto**

Il contratto verrà redatto nella forma di scrittura privata registrata in caso d'uso, sottoscritta digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.lgs. 50/16.

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato;
- b) l'offerta tecnica dell'operatore aggiudicatario;
- c) l'offerta economica dell'operatore aggiudicatario

### **ART. 21 Spese contrattuali, imposte e tasse**

Sono a carico dell' Aggiudicatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto comprese ai sensi dell'articolo 34, comma 35 del Decreto Legge n. 179 del 18 Ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per le pubblicazioni relative al presente procedimento di gara.

### **ART. 22 Foro competente**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Sanitaria di Frosinone, dall'individuazione del contraente, fino all'aggiudicazione provvisoria, nonché le fasi successive e l'esecuzione del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Frosinone.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria – l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.